



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 332
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 marzo 2020

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 marzo 2020

Plenaria**261^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 18,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1766

Il presidente PESCO comunica che, sulla pagina *web* della Commissione bilancio e nei documenti condivisi, sono pubblicati i documenti recanti osservazioni in relazione all'esame del disegno di legge 1766 (Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19), richiesti in forma scritta alle associazioni segnalate dai membri della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1766) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge introduce una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Le risorse impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato di approvazione della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge «rinforzata» di attuazione del principio di pareggio del bilancio). Nel dettaglio, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 prevedono un incremento per il 2020 delle risorse del «fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro» della dirigenza medica e sanitaria e del «fondo condizioni di lavoro e incarichi» del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Il comma 3 dispone un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza. L'articolo 2 consente al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici. L'articolo 3 disciplina alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale. L'articolo 4 consente alle regioni ed alle province autonome di attivare aree sanitarie anche temporanee. L'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Il Commissario straordinario si avvale di INVITALIA. L'articolo 6 autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, nonché il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L'articolo 7 e i successivi articoli 8 e 9 recano una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate. In particolare, l'articolo 7 prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito. L'articolo 8 prevede che il Ministero della Difesa possa conferire incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. L'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento. Si autorizza, inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro. L'articolo 10 consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, l'articolo 11 incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale. L'articolo 12 dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. Analogamente, il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza. L'articolo 13 è diretto a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. L'articolo 14 rende non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti affetti da COVID-19) nei

confronti dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. L'articolo 15 consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni. L'articolo 16 reca alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti, nonché sulle tipologie ammesse dei due dispositivi. L'articolo 17 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. L'articolo 18 dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. L'articolo 20 riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficino di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. L'articolo 21 riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane. L'articolo 22 consente alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni. Sono esclusi i datori di lavoro domestico (comma 2), mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (comma 1). Gli articoli 23 e 25 riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. L'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. L'articolo 26 reca alcune norme sul trattamento giuridico ed economico dei lavoratori per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sulla certificazione relativa a tali periodi, nonché sul trattamento dei lavoratori per altre ipotesi di assenza dal servizio per motivi di salute. Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continua-

tiva iscritti alla medesima Gestione (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28); i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). L'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019. L'articolo 33 amplia da sessantotto a centoventotto giorni il termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e di sessanta giorni i termini previsti per la presentazione della richiesta di incentivo per l'autoimprenditorialità. L'articolo 34 sospende i termini relativi a prestazioni erogate da INPS ed INAIL. L'articolo 35 rinvia al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. L'articolo 36 reca alcune deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. L'articolo 37 sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (comma 1) e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 2). L'articolo 39 reca disposizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che hanno nel proprio nucleo familiari soggetti disabili. L'articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. L'articolo 41 dispone la sospensione delle attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS, disponendo la nomina dei Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, a Commissari dei rispettivi Fondi. L'articolo 42 sospende il decorso di termini temporali relativi a prestazioni a carico dell'INAIL, oltre ad escludere il computo delle infezioni da SARS-CoV-2 contratte in occasione di lavoro dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL. L'articolo 43 prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione da parte dell'INAIL di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 200 medici e 100 infermieri. L'articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i

lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. L'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale. L'articolo 46 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. È previsto, altresì, che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'articolo 47 prevede le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità. L'articolo 48 stabilisce la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per persone non autosufficienti. L'articolo 49 dispone un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla sua disciplina ordinaria. Per tale finalità, sono stanziati 1.500 milioni per l'anno 2020. L'articolo 50 modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018. L'articolo 51, comma 1, consente ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco. Il comma 2 estende a tale Organismo la disciplina applicabile all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'articolo 52 amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato). L'articolo 53 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto. L'articolo 54 estende, per nove mesi, l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019. L'articolo 55 stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. L'articolo 56 dispone mi-

sure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, e in particolare una moratoria in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, con esclusione delle esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'articolo 57 stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 58 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. L'articolo 59 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. L'articolo 60 proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

L'articolo 61 interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. L'articolo 62 sospende gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La disposizione riconosce inoltre la sospensione dei versamenti da autoliquidazione ai titolari di partita Iva di minori dimensioni nonché a tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti, e prevede il non assoggettamento alle ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. L'articolo precisa inoltre che per i comuni della cosiddetta zona rossa restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020. L'articolo 63 prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'articolo 64 concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'articolo 65 concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe. Il

credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa. L'articolo 66 concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'articolo 67 sospende temporaneamente alcune attività svolte dall'amministrazione finanziaria, in particolare i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l'Amministrazione finanziaria; i termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all'accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza. Inoltre, in deroga alla disciplina dello Statuto del contribuente, sono prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. L'articolo 68 sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari. Viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione. L'articolo 69 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. *Amusement With Prizes (AWP o new slot)* e *Video Lottery Terminal (VLT)*, del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'articolo 71 prevede che i contribuenti che decidono di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal decreto in esame possono chiedere che della circostanza sia data menzione. L'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni. Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema

Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede altresì che il Ministero degli esteri e l'Istituto per il commercio con l'estero possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni. L'articolo 74 autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria. Inoltre, sono stanziati risorse per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione personale, nonché per l'acquisto di prodotti per il lavoro agile. Viene, inoltre, ridotta, in via straordinaria, da due a un anno la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato con il concorso pubblico indetto nel 2017. L'articolo 75 autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L'articolo 76 reca autorizzazione alla Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L'articolo 77 autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. L'articolo 78 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli, istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca, incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti per assicurare la distribuzione di derrate alimentari. L'articolo 79 riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il

settore del trasporto aereo e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico. Autorizza inoltre per Alitalia e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica. L'articolo 80 autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei «contratti di sviluppo», il cui istituto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 2008. L'articolo 81 proroga il termine ultimo per l'indizione del *referendum* ex articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del *referendum* (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020). L'articolo 82 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Gli articoli 83, 84 e 85 dettano disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, in materia di giustizia amministrativa e contabile.

L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19.

L'articolo 87, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. Si prevede, inoltre, la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, con alcune eccezioni; infine, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio. L'articolo 88, comma 1, estende ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure urgenti adottate ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 la possibilità di ottenere il rimborso del corrispettivo già versato. L'articolo 88, commi 2 e seguenti, dispone la risoluzione – per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19 – dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi na-

tura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconoscendo al contempo, su apposita istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'articolo 89 istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di 130 milioni di euro. L'articolo 90 stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per «copia privata» sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. L'articolo 91 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore *ex* articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'articolo 92 contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge). Con riferimento ai veicoli a motore si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice. La medesima autorizzazione alla circolazione si applica ai veicoli che, nelle medesime scadenze temporali, debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada. L'articolo 93 prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative. L'articolo 94 dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. L'articolo 95 consente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle società e alle associazioni sportive, di non procedere fino al 31 maggio 2020 al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

L'articolo 96 riconosce – nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche l'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro per altre categorie di lavoratori.

L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'articolo 98 introduce innanzitutto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. In secondo luogo, dispone un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. «*tax credit* per le edicole». L'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19. Si prevede, inoltre, che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. L'articolo 100 istituisce un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca. Reca, inoltre, disposizioni volte a garantire la continuità della *governance* degli enti pubblici di ricerca, ad eccezione dell'ISTAT, durante il periodo di emergenza. Prevede, infine, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono nel mese di luglio 2020 e un corrispondente adeguamento del piano di ammortamento. L'articolo 101 reca disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'articolo prevede, inoltre, il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. L'articolo 102 reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. L'articolo 103 prevede la so-

sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. L'articolo 104 proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2020). Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.

L'articolo 105 estende, con specifico riguardo alle attività agricole, ai parenti e affini sino al sesto grado (in luogo del quarto grado attualmente previsto) le prestazioni da loro svolte che non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. L'articolo 106 stabilisce norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero fino alla data (se successiva) in cui resterà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale. Il comma 1, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata. Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF. L'articolo 107 reca una serie di disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali. In particolare, il comma 1 riguarda il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e degli enti territoriali. Il comma 2 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali. Il comma 3 dispone il differimento al 31 maggio 2020 dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario. Il comma 4 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo. Il comma 5 consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente

all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. Il comma 6 dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno. I commi da 7 a 9 recano il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali. Il comma 10, infine, stabilisce, fino al 31 agosto 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. L'articolo 108 reca disposizioni per la consegna postale e la notificazione a mezzo posta al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. L'articolo 109 attribuisce alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica in corso, in deroga alle disposizioni vigenti. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia. L'articolo 110 dispone che il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose S.p.a, denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni, e non sessanta giorni. L'articolo 111 dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. L'articolo 112 dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Il risparmio di spesa è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19. L'articolo 113 proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. L'articolo 114 istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. L'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale. L'articolo 116 dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli articoli 117 e 118 prorogano il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni. L'articolo 119 autorizza la

concessione di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta ai sensi dell'art. 83. L'articolo 120 incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale. Vengono altresì disciplinate le modalità di acquisto dei predetti strumenti, di riparto delle summenzionate risorse e di controllo sull'utilizzo delle stesse. Inoltre, si autorizzano le scuole del primo ciclo a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le suddette scuole stipulano contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza. L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze. L'articolo 123 prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici. L'articolo 124 consente l'estensione temporale delle licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020, anche in deroga al limite ordinario dei 45 giorni complessivi annui. L'articolo 125 reca, ai primi tre commi, disposizioni di proroga in materia assicurativa. Il comma 4 autorizza l'UNION-CAMERE e le camere di commercio, nell'anno in corso, a realizzare specifici interventi al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito. L'articolo 126 provvede alla compensazione finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge. Si autorizza innanzitutto l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 e si sostituisce di conseguenza l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con l'allegato al presente decreto-legge. Si dispone, inoltre, l'innalzamento, nello Stato di previsione del MEF dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, per l'anno 2020, da 58.000 a 83.000 milioni di euro; l'incremento di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA e il disaccantonamento e la disponibilità, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, delle risorse del

Fondo per interventi strutturali di politica economica. La copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105 viene indicata nel corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74, nella riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e nell'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto è affidato al MEF. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio, può apportare le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto. Eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. Si stabilisce inoltre che le Amministrazioni pubbliche impieghino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, al sostegno delle PMI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a ricorrere ad anticipazioni di tesoreria. Per approfondimenti, si rinvia al Dossier dei Servizi studi della Camera e del Senato n. 232, nonché al relativo Dossier del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUFÀ (*L-SP-PSd'Az*), richiamando l'invito formulato, in sede di audizione, dal Ministro Gualtieri a tenere un atteggiamento concreto e pragmatico, chiede al Governo di prestare la massima attenzione alle esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo alla salvaguardia delle linee di credito aperte presso le banche, al fine di evitare strette creditizie e interventi punitivi verso i debitori che avrebbero effetti distruttivi sul tessuto economico. Su questo aspetto, considera insoddisfacenti, al di là della retorica, le misure finora adottate dall'Esecutivo, e ritiene assolutamente necessario dare adeguata e tempestiva risposta a tali necessità, a partire dalla sospensione delle segnalazioni alla Centrale rischi.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sul prosieguo dell'esame del provvedimento e sulle procedure concernenti la votazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE risponde proponendo di trattare della programmazione dei lavori in un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da convocare domani al termine della seduta già prevista.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nel sottolineare la drammaticità di un momento paragonabile a una situazione di guerra, tale da richiedere la massima condivisione e unità di intenti, ritiene opportuno concentrare l'attenzione sul miglioramento delle misure adottate dal Governo, rinviando ad un secondo momento i rilievi e le critiche sugli errori commessi dall'Esecutivo, a partire dalla modalità di comunicazione.

Con riguardo al Sistema sanitario, osserva che andrà fatta, in prospettiva, una riflessione sull'adeguamento e la modernizzazione della sanità pubblica, tenendo presente il carattere eccezionale della presente situazione, mentre nell'immediato occorre far fronte all'emergenza mediante lo stanziamento di risorse finanziarie e il potenziamento dei posti di terapia intensiva.

Con riguardo alla salvaguardia dei posti di lavoro, reputa necessario che gli accordi per l'attivazione della cassa integrazione siano conclusi a livello nazionale, senza avviare centinaia di tavoli a livello periferico, feneratori di complicazioni e di inutili protagonismi, mentre occorre assicurare la massima automaticità degli interventi.

Sul piano sociale, con particolare riferimento alla sospensione degli adempimenti tributari, fa notare come la situazione sia già cambiata rispetto al momento dell'adozione del decreto, per cui sarebbe opportuno trovare nuove e più efficaci soluzioni, senza rinviarle a futuri decreti più o meno prossimi.

Sul tema del credito alle imprese, segnala la necessità di assicurare sostegno a tutte le aziende, anche a quelle già in difficoltà prima dell'impatto dell'epidemia, che rischiano di andare rapidamente fuori dal mercato.

Invita quindi a non trascurare la fase successiva all'emergenza, che potrebbe porre società e banche italiane di rilievo sistemico a rischio di scalate ostili, per cui appare fondamentale rafforzare ed estendere il *golden power* del Governo, assicurando sul punto ogni collaborazione. Dovrà poi essere affrontato il tema dei rapporti con l'Unione europea, che – va detto con amarezza per un europeista – sono fonte di grande delusione, e con cui andrà avviata una trattativa a tutto campo.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), nel ribadire l'intento del Gruppo della Lega di contribuire allo sforzo unitario per affrontare l'emergenza, senza connivenze o subalternità, precisa che ciò non può impedire alle opposizioni di segnalare errori e criticità delle mosse del Governo.

Nel prendere atto del riconoscimento da parte del Presidente del Consiglio che l'assetto ordinamentale non risultava pronto a gestire questa vicenda, va dato merito al Presidente della Repubblica del ruolo svolto per assicurare la coesione nazionale e riallacciare i rapporti tra il Governo e le forze politiche, nell'interesse del Paese.

Sul piano istituzionale, sottolinea quindi la funzione centrale che stanno svolgendo le Regioni, a fronte della difficoltà della Protezione civile a rispondere alle loro esigenze, in un'emergenza internazionale che in realtà rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato.

Lamenta quindi la mancanza di attenzione, segnalata anche dall'ANCI, verso i comuni, soprattutto per quelli già in difficoltà prima dell'epidemia, che devono essere messi in grado di assicurare i servizi essenziali alle comunità rappresentate, mediante adeguate compensazioni e lo sblocco completo delle risorse finanziarie vincolate.

Soffermandosi infine su alcuni specifici settori di criticità dal punto di vista tecnico-organizzativo, evidenzia l'incapacità delle competenti strutture statali a far fronte alle richieste delle aziende di dispositivi individuali a tutela dei lavoratori. Analogamente, mancano adeguati strumenti di salvaguardia sanitaria per la polizia penitenziaria e, più in generale, per le forze dell'ordine; il comparto della raccolta dei rifiuti necessita di canali di approvvigionamento prioritari per scongiurare la sospensione del servizio; le aziende di disinfestazione attendono l'adozione di linee guida per la gestione sanitaria, da definire il prima possibile.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda innanzitutto che l'articolo 117, secondo comma, lettera *q*), della Costituzione, attribuisce la profylissi internazionale alla competenza esclusiva dello Stato.

Andando al di là di tale aspetto istituzionale, osserva come si sia di fronte a uno *shock* senza precedenti, il che pone l'esigenza di affrontare, in primo luogo, un problema culturale, rappresentato dalla consolidata subaltermità intellettuale all'ideologia neoliberista. L'abbandono di questo paradigma implica il superamento della distinzione tra filiere più o meno colpite e l'esigenza di mandare segnali chiari per guidare le aspettative delle imprese e delle famiglie. Solo su questa base vi può essere la disponibilità dell'opposizione a condividere un percorso con il Governo, a patto che siano evitati atteggiamenti arroganti e opachi e non si cerchino alibi alle proprie responsabilità.

Proprio in un'ottica costruttiva si sofferma, in via di esemplificazione, su alcune misure previste nel decreto-legge in esame, suscettibili di essere corrette e migliorate. In relazione all'articolo 61, recante sospensione dei versamenti di ritenute e contributi, dal perimetro dei destinatari risultano assenti alcuni settori particolarmente danneggiati, a partire dalla filiera florovivaistica fino al comparto *no food* e alle lavanderie industriali, lacune che dimostrano in modo lampante l'approccio non sistemico seguito dal Governo e, nel complesso, la carenza di tutela per la generalità dei contribuenti. Con riguardo all'articolo 64, recante un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, il previsto *plafond* di 20 mila euro per ciascun beneficiario appare del tutto inadeguato alle necessità. Sull'articolo 68, in tema di sostituzione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione, appare incomprensibile l'esclusione degli avvisi bonari. In merito all'articolo 65, recante un credito d'imposta per botteghe e negozi, l'intervento risulta troppo riduttivo, essendo limitato ai soli immobili rientranti nella categoria catastale C1, con conseguente esclusione di ampie categorie di professionisti e partite IVA: al riguardo, il Gruppo della Lega intende presentare una proposta

emendativa per rendere più incisivo l'intervento, riproponendo la cedolare secca sui locali commerciali.

Ribadisce, in conclusione, la disponibilità dell'opposizione a coadiuvare – parola da preferire a collaborazione, che evoca tristi precedenti – il Governo nella gestione dell'emergenza e nella ricostruzione dell'economia, purché ricorrano due presupposti: da un lato, il riconoscimento del carattere totalmente nuovo della situazione, che richiede di abbandonare concezioni e pregiudizi ormai obsoleti; dall'altro lato, l'effettiva volontà di condivisione, leale e trasparente, del percorso da seguire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che domani, mercoledì 25 marzo 2020, al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 10, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, per programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

